

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI

Contratto di prestito rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione destinato al rimborso dell'esposizione debitoria del cliente (di seguito il "Cedente") nei confronti di IFIS NPL S.p.A.

CrediQuintum

Prev n. []

1. Identità e contatti del finanziatore/Intermediario del credito

| | |
|---|--|
| Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Posta elettronica Pec Sito web | CAP.ITAL.FIN SPA Corso Umberto I, n. 381 Tel. 0815635606 - Servizio clienti 800225566 081.19302695 servizioclienti.capitalfin@bancaifis.it capitalfinspa@postecert.it www.capitalfinspa.it |
| Intermediario del Credito Indirizzo | Agente in attività finanziaria |

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

| | |
|---|--|
| Tipo di contratto di credito | Contratto di prestito rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile. Il prestito è finalizzato al rimborso dell'esposizione debitoria del Cedente nei confronti di IFIS NPL S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63, 30174 Mestre-Venezia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272, codice fiscale e partita iva n. 04494710272 fino a concorrenza del predetto debito. La concessione del prestito sarà necessariamente accompagnata dal rilascio di una specifica delegazione irrevocabile di pagamento rilasciata dal Cedente in favore di IFIS NPL S.p.A. |
| Importo totale del credito <i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i> | € [] |
| Condizioni di Prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i> | L'importo totale del credito sarà erogato al Cedente entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC, mediante bonifico bancario in favore di IFIS NPL S.p.A. su delegazione di pagamento irrevocabile e fino a concorrenza del debito del Cedente nei confronti di IFIS NPL S.p.A. Le eventuali somme ulteriori saranno corrisposte mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal Cedente. |
| Durata del contratto di credito | Mesi n [] |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: n. [] importo rata: euro [] Periodicità della rata: mensile Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Trova applicazione l'art. 1194 c.c. Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - Eventuali interessi di mora - Interessi - Spese - Capitale |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i> | € [] |
| Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i> | Il prestito personale è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni). |

3. Costi del credito

| | |
|--------------------|---|
| Tasso di interesse | Tasso annuo nominale (TAN) fisso : []% |
|--------------------|---|

| | |
|---|--|
| | <p>Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all'anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento alla francese.</p> <p>Il prestito si intende concesso all'interesse annuo nominale TAN del []% a scalare mensilmente calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni, fisso per tutta la durata del finanziamento, pari a complessivi € [] per l'intera cessione e trattenuto anticipatamente</p> <p>Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti previsti dalla normativa di settore.</p> <p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p> |
| <p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p> | <p>TAEG []% è calcolato a norma del provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni / integrazioni, su base annua con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Cedente e la Cessionaria adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori, i costi e le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cedente all'Intermediario del credito.</p> <p>Del TAEG fanno parte le seguenti componenti:</p> <p>1. Interessi (calcolati al TAN come indicato) Euro []</p> <p>2. Spese di Istruttoria Euro [] per pratiche e formalità necessarie preliminari all'erogazione del prestito. <u>Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.</u></p> <p>3. Costi di intermediazione Euro [] in favore dell'Agente in attività finanziaria</p> <p>Si tratta dei costi dovuti per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria). Tali costi riguardano lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, <u>in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.</u> Nello specifico, tali costi riguardano lo svolgimento delle attività di seguito descritte.</p> <p>3.1. Attività di promozione Detta attività consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel fornire consulenza sul prodotto CrediQuintum ai potenziali Cedenti; - nell'illustrare ai potenziali Cedenti le caratteristiche complete del prodotto proposto e della Cessionaria; - nell'invitare i potenziali Cedenti a concludere il contratto (indicando loro anche le modalità di conclusione). <p>3.2. Attività di collocamento Detta attività consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella raccolta della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento; - nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai Cedenti; - nel successivo inoltro delle proposte alla Cessionaria. <p>Per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi, i costi di intermediazione sono remunerati dal Cedente per il tramite della Cessionaria la quale, in virtù del presente contratto, è autorizzata dal Cedente a trattenere, dalle somme erogate a titolo di finanziamento, i predetti costi di intermediazione ed è incaricata ad effettuarne il relativo versamento.</p> <p>4. Oneri erariali: per la rivalsa degli oneri erariali Euro []</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.</p> <p>5. Oneri per enti Euro [] Ove previsti e/o per quanto dovuti nel caso di ATC/Enti che richiedono la stipula di convenzioni di tipo oneroso per la concessione dei prestiti. Tali oneri maturano nel corso della durata del prestito in modo proporzionale al numero delle rate, pertanto saranno rimborsabili al Cedente pro-rata in caso di estinzione anticipata.</p> |
| <p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <p>1. un'assicurazione che garantisca il credito</p> <p>2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio</p> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p> | <p>Si: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.</p> <p>No: non è previsto alcun servizio accessorio</p> |

3.1 Costi Connessi

| | |
|--|--|
| Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Spese relative alle comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta: GRATUITE |
| Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i> | Per i ritardi di pagamento: potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi: - Per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cap.Ital.Fin S.p.A; - Per azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria non preventivamente commisurabili - Interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al cliente: - Penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione |

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

| | |
|---|-------------|
| MONTANTE LORDO (Debito complessivo lordo – <i>Somma delle rate da pagare</i>) | € 12.000,00 |
| INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 1.966,42 |
| CAPITALE FINANZIATO (Montante Lordo decurtato degli interessi) | € 10.033,58 |
| COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € 436,00 |
| COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto). | € 0,00 |
| IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente) | € 9.597,58 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA | |
| (+) Debito residuo lordo* | € 9.600,00 |
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 1.290,69 |
| (-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 8.309,31 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA | |
| (+) Debito residuo lordo* | € 8.400,00 |
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 1.001,35 |
| (-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 7.398,65 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA | |
| (+) Debito residuo lordo* | € 7.200,00 |
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 745,93 |

| | |
|--|------------|
| (-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 6.454,07 |
| * Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. | |

4. Altri importanti aspetti legali

| | |
|--|--|
| <p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i></p> | <p>Si ed è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto mediante comunicazione scritta tramite l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin SpA C.so Umberto I, 381 80138 – Napoli (NA).</p> <p>La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 gg dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare alla cessionaria in un'unica soluzione, le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese le somme ricevute a titolo di prefinanziamento e/o per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cap.Ital.Fin. SpA.</p> |
| <p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha diritto a ricevere un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i></p> | <p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso di un indennizzo nei confronti del finanziatore così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è superiore ad 1 anno - 0,5% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro, e in tutti i casi previsti dalla legge.</p> <p>In caso di estinzione anticipata gli importi indicati al punto 3, n. 2) spese di istruttoria; 3) costi di intermediazione; 4) oneri erariali; poiché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito non saranno rimborsabili al Cedente. Gli importi indicati al punto 3, n. 5) oneri per enti, saranno rimborsabili pro rata temporis (dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando lo per il numero di rate residue).</p> <p>La Cessionaria emetterà entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta dal Cedente, il conteggio di anticipata estinzione, in adempimento a quanto sopra.</p> |
| <p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i></p> | <p>Cap.Ital.Fin SpA si attiene a detta prescrizione normativa.</p> |
| <p>Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</i></p> | <p>Cap.Ital.Fin S.p.A consegna, copia del contratto attenendosi agli obblighi esposti</p> |
| <p>Periodo di validità dell'offerta</p> | <p><i>La presente offerta resterà valida entro 3 giorni a partire dal</i></p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p><i>Entro tale termine il cliente dovrà manifestare la volontà di accettare o meno l'offerta proposta.</i></p> |

Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi:

Il Cliente potrà presentare reclamo alla Società ponendolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami secondo le modalità indicate all'interno del sito internet

<https://capitalfinspa.it/reclami> e di seguito qui riportate:

- lettera raccomandata A/R: Ufficio Reclami Banca IFIS SpA – Via Gatta n.11 – 30174- Venezia Mestre (VE)
- e-mail: reclami.capitalfn@bancaifis.it – pec: capitalfinspa@postecert.it

L'Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall'Ufficio Reclami, oppure non abbia avuto riscontro nei tempi stabiliti, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il ricorso all'ABF può essere proposto purché: (I) non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo; (II) l'eventuale richiesta di corresponsione di una somma di danaro non sia di importo superiore ai 100.000 euro e (III) il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione di cui al reclamo.

Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita guida disponibile sul sito internet www.capitalfinspa.it nella sezione "Reclami".

In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, nei casi previsti dal D.Lgs. 04.03.2010 n.28, ed ogni sua successiva modifica e/o integrazione, le parti concordano che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla ridetta norma venga esperito in via alternativa dinnanzi:

1. all'Organismo di conciliazione "Conciliatore Bancario Finanziario" (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n.3 - www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ex art. 4 D. Lgs. 28/2010. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da ambo le parti e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo. Le parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ex art. 4 D. Lgs. 28/2010, anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia;

2. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), esclusivamente su attivazione del Cliente, previa presentazione di un reclamo alla Società.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell'introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d'ora che l'eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi di seguito riportate:

- Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour,4 - 70121 Bari – Tel.: 080.5731510 - Fax. 080.5731533 - PEC: bari@pec.bancaditalia.it)
- Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour 6 - 20124 Bologna – Tel.: 051.6430120 - Fax: 051.6430145 - PEC: bologna@pec.bancaditalia.it)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio 5 - 20123 Milano – Tel.: 02.72424246 - Fax: 02.72424472 - PEC: milano@pec.bancaditalia.it)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli – Tel.: 081.7975350 - Fax: 081.7975355 - PEC: napoli@pec.bancaditalia.it)
- Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo – Tel.: 091.6074310 - FAX: 091.6074265 - PEC: palermo@pec.bancaditalia.it)
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre 97/e -00187 Roma – Tel.: 06.47929235 - Fax: 06.479294208 - PEC: romasede@pec.bancaditalia.it).
- Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale 8 - 10121 Torino – Tel.: 011.5518590- Fax: 011.5518572 - PEC: torino@pec.bancaditalia.it).

Il/La Sottoscritto/a [] [] nato/a a [] il [], codice fiscale [] dichiara di aver ricevuto copia del presente documento precedentemente al contratto.

Data []

IL CLIENTE

TIMBRO FIRMA DI CHI PROCEDE
ALL'IDENTIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007